

R.G.P.U: n. 86/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali



Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 86/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 17/5/2023 dai

Sig.ri

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Fiori, presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati p.e.c.: salvatore.fiori@firenze.pecavvocati.it

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. I ricorrenti versano in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. Mario Pieri, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.



2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge i ricorrenti deriva dall'iniziale mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'abitazione, e dalle alterne vicende lavorative del Sig. [REDACTED] il quale ha cambiato e perso alcune volte lavoro, restando per lungo tempo l'unico percettore di reddito del nucleo familiare.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **il ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti risultano coniugi e conviventi, come dimostrato dagli stati di famiglia allegati.

5. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:

CREDITORE	TIPOLOGIA	CREDITO	PEPE	GALLO
[REDACTED]	Finanz.to Lancia Y	Chirografo	garante	€ 4.800,00
[REDACTED]		Chirografo	€ 28.211,56	Coobbligato
[REDACTED]	Prestito ristruttur. Abitazione	Chirografo	€ 32.779,56	Coobbligato
[REDACTED]	Fido conto [REDACTED]	Chirografo	€ 10.087,58	
[REDACTED]	Finanz cessione quito [REDACTED]	Chirografo	€ 16.500,00	
[REDACTED]	Mutuo	Chirografo	€ 4.900,00	Coobbligato
[REDACTED]	Contributi	Privilegio	€ 102,78	
[REDACTED]	Tassa automobilistica	Privilegio	€ 335,03	
Totali parz.			€ 92.916,51	€ 4.800,00
TOTALE			€ 97.716,51	



La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. pag. 10 della relazione), ammonta a complessivi € 97.716,51 e vede la sua voce più cospicua nel debito chirografario nei confronti di [REDACTED] nonché in quello nei confronti di [REDACTED], cessionaria di [REDACTED]. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

6. Il **patrimonio del ricorrente**, è così composto:

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE
AUTO FORD B MAX ANNO 2017	*€ 5.800,00
AUTO LANCIA Y ANNO 2018	**€ 4.700,00
C/C MONTE DEI PASCHI	€ 10,94
C/C POSTE	€ 1.800,58
TOTALE	€ 12.311,52

nonché dal loro reddito personale, essi difatti percepiscono uno stipendio mensile netto pari rispettivamente ad € 1.500 ed € 863.

5. Il **nucleo familiare** dei ricorrenti, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, oltre che da loro stessi anche dalle loro figlie [REDACTED], il ricorrente è però tenuto anche al mantenimento della figlia avuta dal suo precedente matrimonio. Le spese necessarie al **fabbisogno del nucleo familiare** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 2.215. Tale deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e



ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

6. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, il Dott. Mauro Pieri. Conseguentemente, con ausilio dei professionisti direttamente nominati, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

7. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di euro 10.800, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 150. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile delle ricorrenti corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

8. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di sei anni, che sarà così suddivisa:

CREDITORE	DEBITO	PREDEDUZIONE	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO
OCC	Compensi gestore OCC	€ 3.643,91	€ 0,00	€ 0,00
[REDACTED]	Compensi advisor legale	€ 1.459,12	€ 0,00	€ 0,00
[REDACTED]	Finanz. Lancia Y Gallo		€ 4.800,00	€ 0,00
[REDACTED]			€ 28.211,56	€ 0,00
[REDACTED]	Prestito ristruttur. Abitazione		€ 32.779,56	€ 0,00
[REDACTED]	Fido conto Pepe		€ 10.087,58	€ 0,00
[REDACTED]	Finanz. Pepe cessione quinto		€ 16.500,00	€ 0,00
[REDACTED]	Mutuo Pepe Gallo		€ 4.900,00	€ 0,00
[REDACTED]	Contributi Pepe		€ 0,00	€ 102,78
[REDACTED]	Tassa automobilistica		€ 0,00	€ 335,03
	Tot.parziale	€ 5.103,03	€ 97.278,70	€ 437,81
	Tot.generale	€ 5.103,03	€ 97.716,51	
Pagamento prededuzioni		€ 5.103,03	100%	
Pagamento privilegiati		€ 437,81	100%	
Pagamento chirografari		€ 5.259,16	5,40 %	

Firmato Da: ZINNA MA RCC Emessd Da: ARUBAPEC PER CA DI FR MA QUALIFICATA Serial#: 3d8ffef9a9336bc88b0e6a4583bff87d8



9. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

10. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

11. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che i sovraindebitati non dispongono di alcun bene utilmente liquidabile, all'infuori di due autovetture, le quali occorrono ai debitori per recarsi sul luogo di lavoro, e possono attingere unicamente al proprio reddito personale. Tanto appare rappresentato dall'OCC a mezzo del seguente prospetto:

Comparazione convenienza Piano di ristrutturazione rispetto a Liquidazione controllata		
	Ipotesi Piano di ristrutturazione	Ipotesi Liquidazione controllata
Flussi reddito messi a disposizione dei creditori	10.800,00	5.400,00
Maggior onere nomina liquidatore		- 1.500,00
Eventuale realizzo autovettura		5.000,00
Saldi attivi c/c		
<i>Totale risorse per la soddisfazione dei creditori</i>	10.800,00	8.900,00

12. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito



www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con comunicazione del 20/11/2023 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e ha rappresentato le osservazioni presentate da due creditori, prendendo posizione in merito alle stesse.

12.1 [REDACTED] contesta la convenienza della proposta presentata dai Sovraindebitati a confronto con la maggior convenienza della procedura di pignoramento presso terzi esperita in danno degli stessi, in conseguenza della quale si è visto assegnatario del quinto dello stipendio del Sig. [REDACTED]. Contesta poi che il piano non tiene conto dell'eventuale reddito percepito dalle figlie maggiorenni dei ricorrenti che compongono il nucleo familiare e contesta altresì l'adeguatezza delle spese occorrente per il sostentamento familiare, ritenute sovrabbondanti.

Italcredi invece contesta l'immeritevolezza del Sig. [REDACTED], avendo determinato con colpa la situazione di sovraindebitamento, atteso il continuo ricorso al credito senza la consapevolezza di poter adempiere alla restituzione delle somme prese a prestito.

12.2 Prendendo le mosse dalle contestazioni afferenti alla non convenienza della proposta formulata con la domanda di ristrutturazione ed alla maggior vantaggiosità dell'alternativa liquidatoria preme innanzitutto contestarne l'erroneità nella misura in cui il confronto con l'alternativa liquidatoria va condotto con riferimento alla procedura di liquidazione controllata e non all'esecuzione individuale. Laddove difatti l'art. 70, 7° co., CCI afferma che il GD



può procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione, nonostante le contestazioni mosse dai creditori, laddove rilevi che essa garantisce una soddisfazione non inferiore a quella dell'alternativa liquidatoria, intende riferirsi alla liquidazione controllata e non all'esecuzione singolare. È La liquidazione controllata difatti la reale alternativa alle altre due procedure di risoluzione della crisi di sovraindebitamento (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore), in quanto volta anch'essa a procurare l'esdebitazione del sovraindebitato, sia pure mediante la liquidazione dell'intero suo patrimonio. Ciò che appare confermato anche dall'art 70, 10° co, CCI il quale prevede che il GD possa pronunciare anche su istanza di parte l'apertura della liquidazione controllata. Ciò d'altronde rappresenta orientamento consolidato già nel vigore della previgente L. 3/2012 la quale, già all'art. 12-bis, 4° co. faceva espressamente riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio, quale alternativa alle altre procedure di sovraindebitamento.

L'eccezione formulata dall'opponente appare pertanto infondata in considerazione del fatto che nell'eventuale caso di apertura della liquidazione controllata il pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio di cui egli beneficia risulterebbe interrotto al pari di tutte le altre procedure esecutive e cautelari e le sostanze reddituali dei sovraindebitati sarebbero destinati all'intera massa dei creditori per il periodo massimo di 3 anni, oltre il quale essi beneficerebbero dell'esdebitazione.

A tal fine appare utile riportare le osservazioni svolte dall'OCC con la richiamata memoria "La proposta attuale prevede la messa a disposizione dei creditori della somma di Euro 150,00 mensili per anni 6, per un totale complessivo di Euro 10.800,00. Di contro, nell'alternativa della liquidazione controllata, la durata stessa della procedura (tre anni) consentirebbe di mettere a disposizione dei creditori una somma complessivamente inferiore (la metà dell'importo), con una differenza negativa di Euro 5.400,00 Nella procedura di liquidazione controllata potrebbe prospettarsi un maggior onere derivante dalla nomina di un eventuale liquidatore, con compenso a tariffa ordinaria (ipotizzato in Euro 1.500,00);



- Riguardo le n.2 autovetture di cui sono titolari i due coniugi, valutate complessivamente Euro 10.500,00 e non messe a disposizione della procedura, anche in una fattispecie liquidatoria sarebbe richiesta la loro esclusione dalla procedura, essendo gli unici mezzi che consentono ai debitori di raggiungere in modo adeguato i rispettivi luoghi di lavoro. Anche qualora vi fosse una contraria determinazione del Giudice che disponesse la destinazione alla procedura di almeno una delle due autovetture (come richiesto dall'altro creditore "██████████" nell'altra osservazione prodotta, come nel prosieguo rappresentata), l'eventuale introito in ambito liquidatorio (di circa Euro 5.000,00 salvo eventuali ribassi in sede di vendita) non consentirebbe di colmare la differenza negativa di cui sopra (minori somme messe a disposizione nei 3 anni)";

12.3 In merito all'assunta incompletezza della proposta nella misura in cui non prevedrebbe l'apporto reddituale delle tre figlie maggiorenni conviventi l'OCC chiarisce che l'attestazione originaria era stata formulata sulla scorta della situazione corrente al mese di Febbraio 2023 e che, ad oggi, una delle figlie risulta disoccupata e non produce alcun reddito, mentre le altre due hanno esclusivamente un contratto di apprendistato e di tirocinio e che, se effettivamente una delle due figlie percepirà uno stipendio di 1.160 € netti mensili per i prossimi 36 mesi, la madre nel frattempo è divenuta disoccupata, ciò da cui traspare che la situazione familiare resta sostanzialmente immutata.

12.4 Per quanto attiene invece alle censure relative all'assunta sproporzione delle spese indicate per il sostentamento familiare, preme evidenziare che esse sono del tutto generiche e formulate sulla scorta di argomenti destituiti di fondamento. La circostanza che i sovraindebitati, prima della presentazione della domanda di ristrutturazione, riuscivano a proseguire nonostante il pignoramento del quinto dello stipendio del Sig. ██████████ non implica affatto che le spese enucleate - ictu oculi del tutto congrue per una famiglia di 5 persone - siano sproporzionate rispetto ai bisogni familiari. Non bisogna infatti dimenticare che la ratio legis delle procedure di sovraindebitamento, come ricalcata dalla direttiva europea cd. Insolvency, non è solo quella di garantire ai sovraindebitati una possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito



economico, ma ancor di più di garantir loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Difatti anche nella procedura di liquidazione controllata il legislatore assicura all'art. 268 CCI che sono esclusi dalla liquidazione "b) [...] gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".

12.5 Quanto al giudizio di meritevolezza, contestata dai creditori oppositori preme osservare in via preliminare che già nel vigore della L. 3/2012 il legislatore aveva introdotto alcune significative modifiche normative, rilevanti sul piano sistematico e ricostruttivo della nozione di meritevolezza. Con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, aveva aggiunto all'art. 7, 2°co, la lettera d-bis che prevedeva che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, "limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" ed aveva disposto l'abrogazione del co. 3 dell'art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell'approvare il piano "esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Inoltre, aveva aggiunto dopo l'indicato co. 3° un comma 3° bis che stabiliva "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"

Tale approdo normativo appare immutato nell'impianto del CCI dove l'art. 69 stabilisce che se, da una parte, osta all'accesso alla procedura soltanto l'aver determinato l'indebitamento con colpa grave, malafede o, dall'altro, il potere di presentare contestazioni sul profilo della convenienza è precluso al creditore



“che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.

Dal tale impianto normativo emerge che il legislatore ha certamente inteso valorizzare, come requisito, la meritevolezza del proponente, esclusa soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode.

Dall’altra parte il legislatore ha voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio, non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. In tal caso risulta precluso al creditore opporsi all’approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.

È evidente quindi che la riforma, ispirata ad un particolare favor debitoris oltreché al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite, abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi della meritevolezza, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile. È altresì evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. In questi termini d’altronde si sta esprimendo la più recente giurisprudenza di merito



secondo cui: “Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore” (Tribunale Vicenza, 24/09/2020).

Nel merito occorre affermare l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata dall'opponente e dell'addebito di colpa grave da questi mosso a suo discapito.

In primis occorre rilevare che gli opposenti non hanno fornito la prova della colpa grave nella causazione della situazione di sovraindebitamento, limitandosi a rappresentare profili di mera negligenza nel ripetuto ricorso al credito.

Ad ogni buon conto la rappresentazione dell'opponente appare concretamente smentita dalla difesa del sovraindebitato il quale ha dedotto e persuasivamente dimostrato (v. pag. 6 della memoria di risposta dell'OCC) che al tempo della loro assunzione i sovraindebitati erano in grado di fronteggiare i propri impegni e che i debiti accumulati sono maturati per far fronte alle spese necessarie alle esigenze familiari e che la situazione di sovraindebitamento è stata anche determinata dalle traversie lavorative del Sig. [REDACTED] e della suo consorte e dall'aumento del nucleo familiare.

Conclusivamente, rigettate le opposizioni presentate dei creditori, si può procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:



Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dai Sig.ri [REDACTED]

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.



DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it.

Pisa, 5/12/2023

Il giudice

Dott. Marco Zinna

